



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 14/07/2011

=====

ADDI' 14/07/2011 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: CIOCCHETTI - BUONTEMPO - CANGEMI - LOLLOBRIGIDA

DELIBERAZIONE N. 328

Oggetto:

Approvazione della proposta di accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per la realizzazione dell'intervento denominato "Patto Territoriale delle Colline Romane - Comune di Segni - Progetto strutturale per la realizzazione di un parcheggio - E.B.K. S.r.l. - Cod. ASF 2067", in variante al P.R.G. vigente.



**OGGETTO:** Approvazione della proposta di accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per la realizzazione dell'intervento denominato "Patto Territoriale delle Colline Romane – Comune di Segni – Progetto strutturale per la realizzazione di un parcheggio – E.B.K. S.r.l. – Cod. ASP 2067", in variante al P.R.G. vigente.

## LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alle politiche del Territorio e dell'Urbanistica

### PREMESSO

Che l'art. 2, comma 203, lett. d) della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 individua tra gli strumenti di programmazione negoziata aventi lo scopo di regolare gli interventi che coinvolgano una molteplicità di soggetti pubblici e privati e che implicino decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle province autonome nonché degli enti locali anche gli accordi definiti "Patti Territoriali";

Che in data 4 novembre 2002 la Regione Lazio, la Provincia di Roma ed altri soggetti interessati hanno siglato il protocollo d'intesa del "Patto Territoriale delle Colline Romane";

Che il comma 204 del citato art. 2, L. 662/96, consente l'eventuale utilizzo della procedura degli accordi di programma di cui all'art. 27, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora art. 34, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, anche per gli interventi inerenti i Patti Territoriali;

Che l'intervento in oggetto è inserito nel Patto Territoriale delle Colline Romane, sottoscritto anche dalla Regione Lazio;

Che in merito al medesimo si è verificata la possibilità di concludere tale accordo di programma in apposita conferenza di servizi, conclusasi il 5 agosto 2010;

### CONSIDERATO

Che l'intervento consiste nella costruzione di una struttura volta al potenziamento della dotazione di posti auto a servizio del centro storico per una volumetria interrata pari a 9660 mc;

Che il progetto si articola su tre piani, di cui due seminterrati, dove trovano ubicazione i box e l'altro piano a quota stradale, destinato a parcheggio a raso;

Che tale opera comporta un incremento occupazionale di n. 5 addetti;

### RITENUTO

Di approvare la proposta di Accordo di Programma in parola;



**VISTO**

Lo schema di accordo di programma allegato al presente atto;  
 La deliberazione del Consiglio Comunale di Segni n. 43 del 30 novembre 2005;  
 La deliberazione del Consiglio comunale di Segni n. 14 del 4 aprile 2006;  
 I verbali delle conferenze di servizi allegati al presente atto e i relativi pareri;  
 Gli elaborati progettuali elencati nello schema di accordo di programma;

**VISTO**

Lo Statuto della Regione Lazio;  
 La L. 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di Procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i. ed in particolare l'art. 14-ter, comma 7 L. 241/90 come modificato dal D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 122/2010;  
 L'art. 2, commi 203 e 204 della L. 23 dicembre 1996, n. 662 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";  
 L'art. 34 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";  
 La L.R. 22 ottobre 1993, n. 57 "Norme generali per lo svolgimento del procedimento amministrativo, l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa";  
 La L.R. 22 dicembre 1999, n. 38 "Norme sul governo del territorio";  
 Il R.R. 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale" e s.m.i.;

**RITENUTO**

Che il presente provvedimento non è soggetto a concertazione con le parti sociali;

All'unanimità

**DELIBERA**

Per quanto riportato in premessa,  
 di approvare la proposta di accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per la realizzazione dell'intervento denominato: Patto Territoriale delle Colline Romane – Comune di Segni – Progetto strutturale per la realizzazione di un parcheggio – E.B.K. S.r.l. – Cod. ASP 2067, in variante al P.R.G. vigente, il cui schema è parte integrante del presente atto.



LA PRESIDENTE: F.to Renata POLVERINI  
 IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 14 LUG. 2011



REGIONE  
LAZIO

PROVINCIA  
DI  
ROMA

COMUNE  
DI  
SEGNI




### ACCORDO DI PROGRAMMA

Ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 per la realizzazione dell'intervento denominato "Patto Territoriale delle Colline Romane - Comune di Segni - Progetto strutturale per la realizzazione di un parcheggio - E.B.K. S.r.l. - Cod. ASP 2067, in variante al P.R.G. vigente".

### PREMESSO

- Che l'art. 2, comma 203, lett. d) della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 individua tra gli strumenti di programmazione negoziata aventi lo scopo di regolare gli interventi che coinvolgano una molteplicità di soggetti pubblici e privati e che implicino decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle province autonome nonché degli enti locali anche gli accordi definiti "Patti Territoriali";
- Che con Deliberazione C.I.P.E. 21 marzo 1997, in attuazione del disposto di cui all'art. 2, comma 206 della L. 662/96, è stata adottata la disciplina unitaria dei Patti Territoriali e degli altri strumenti di programmazione negoziata;
- Che in data 4 novembre 2002 la Regione Lazio, la Provincia di Roma ed altri soggetti interessati hanno siglato il protocollo d'intesa del "Patto Territoriale delle Colline Romane";
- Che il comma 204 del citato art. 2, L. 662/96, consente l'eventuale utilizzo della procedura degli accordi di programma di cui all'art. 27 della L. 8 giugno 1990, n. 142, ora art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, anche per gli interventi inerenti i Patti Territoriali;
- Che, a seguito della pubblicazione dell'avviso pubblico di Patto del 2 maggio 2003, è pervenuta al Comune di Segni, in data 29 ottobre 2003, da parte della E.B.K. S.r.l., la proposta di intervento di cui in oggetto;
- Che il Tavolo di Concertazione del Patto territoriale delle Colline Romane dell'11 giugno 2004 ha recepito e approvato l'intervento di cui in oggetto ritenuto coerente con gli indirizzi di sviluppo del Patto;
- Che con deliberazione del Consiglio Comunale di Segni n. 43 del 30 novembre 2005 è stato espresso parere favorevole in ordine alla realizzabilità del progetto in esame ed è stato contestualmente approvato il progetto in variante al P.R.G. comunale e dato



mandato al Sindaco di predisporre e promuovere ogni ulteriore attività necessaria alla prosecuzione dell'iter amministrativo ed istruttorio del Patto delle Colline Romane;

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 4 aprile 2006 il Comune di Segni ha controdedotto alle osservazioni proposte a seguito dell'avvenuto deposito, presso la Segreteria comunale, della medesima deliberazione di adozione della variante e dei relativi allegati con contestuale pubblicazione dell'avviso di deposito nei termini e modi di legge;

Che il Protocollo d'Intesa del "Patto Territoriale delle Colline Romane" prevede l'impegno, da parte della Regione Lazio, ad accelerare tutte le procedure legate agli investimenti produttivi del Patto, attraverso l'esame fuori protocollo, le corsie preferenziali, nonché gli eventuali accordi di programma;

Che con nota prot. n. 63640 del 23 maggio 2006 il Presidente della Provincia di Roma, come previsto dal Protocollo d'Intesa delle Colline Romane sottoscritto in data 4 novembre 2002 anche dalla Regione Lazio, ha chiesto l'attivazione della conferenza di servizi per l'esame dell'intervento di cui in oggetto;

Che con nota prot. n. Fa 993 del 27 giugno 2006 l'ASP S.c.a.r.l. (Agenzia Sviluppo Provincia per le Colline Romane), soggetto responsabile del Patto, ha trasmesso gli atti amministrativi e gli elaborati progettuali dell'iniziativa citata comunicando, altresì, di aver depositato la medesima documentazione presso gli Enti competenti ad esprimersi;


Che con nota prot. n. 133591 del 2 agosto 2006 è stata convocata apposita conferenza di servizi istruttoria ai sensi degli artt. 14 ss. della L. 241/90 per l'esame contestuale degli elaborati e della documentazione prodotta;

Che successivamente con nota prot. n. 147271 del 7 settembre 2006 è stata anticipata la convocazione della seduta della conferenza istruttoria ai sensi dell'art. 14 della L. 241/90, che si è regolarmente svolta in data 2 ottobre 2006;

Che con nota prot. n. 155966 dell'11 dicembre 2007 il Presidente p.t. della Regione Lazio ha convocato la conferenza di servizi finalizzata alla sottoscrizione dell'accordo di programma, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/00, per il giorno 19 dicembre 2007;

Che la seduta si è conclusa positivamente, verificata la possibilità di addivenire alla sottoscrizione dell'accordo di programma, fatta salva l'acquisizione del parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Lazio;

Che con nota prot. n. 1014fe del 2 luglio 2010 l'ASP S.c.a.r.l. ha comunicato <sup>ALLA REGIONE LAZIO</sup> che con successive note prot. n. 28781/B del 2 aprile 2007, prot. n. 36968/B del 16 gennaio 2008 e 2989 del 13 febbraio 2009 la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Lazio ha richiesto documentazione integrativa al fine dell'espressione del parere di competenza;



Che con la medesima nota prot. n. 1014fe del 2 luglio 2010 l'ASP S.c.a.r.l. ha precisato che in tutti e tre i casi ha provveduto a trasmettere la documentazione richiesta alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Lazio;

Che con nota prot. n. 229/SP del 28 luglio 2010 il Presidente della Regione Lazio ha delegato l'Arch. Demetrio Carini, dirigente della Direzione regionale Territorio e Urbanistica - Area Urbanistica e Beni Paesaggistici (Prov. RM, FR e LT), a rappresentare l'Amministrazione regionale nell'ambito del procedimento in oggetto;

Che con nota prot. n. 178711 del 29 luglio 2010 è stata riaperta e convocata in seconda seduta la conferenza di servizi finalizzata alla sottoscrizione dell'accordo di programma, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/00 allo scopo di acquisire il parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Lazio;

Che tale seduta si è svolta in data 5 agosto 2010 e conclusasi fissando in 30 giorni dallo svolgimento della medesima il termine ultimo per la conclusione della procedura e per l'acquisizione dei rimanenti pareri;


Che alla scadenza del termine fissato non sono stati trasmessi ulteriori atti di assenso comunque denominati e che l'ASP S.c.a.r.l. ha dimostrato, con nota prot. n. 1014fe del 2 luglio 2010, di aver adempiuto a tutte le richieste di integrazione documentale presentate dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di RM, FR, I.T, RI e VT;

Che ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7 L. 241/90 così come modificato dal D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 122/2010, deve considerarsi "acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata";

Che con deliberazione, resa con nota prot. n. 208297 del 16 settembre 2010, il Presidente della conferenza di servizi, preso atto dell'avvenuta acquisizione di tutti gli assensi richiesti dalla legge, ha dichiarato conclusa positivamente la conferenza di servizi, indetta e convocata ai sensi dell'art. 34, comma 3, D.Lgs. 267/2000;

Che in data 20 settembre 2010 la Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio per le Province di RM, FR, LT, RI e VT ha trasmesso alla scrivente Direzione apposito parere inerente la procedura di cui in oggetto; REGIO 2 2170 UR

Che con nota prot. n. 214789 del 5 ottobre 2010, la Direzione regionale Territorio e Urbanistica - Area Legislativo, Contenzioso e Conferenza di servizi ha reso noto alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio per le Province di RM, FR, I.T, RI e VT, vista l'illegittimità del parere così espresso ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7 L. 241/90 così come modificato dal D.L. 78/2010, convertito con



modificazioni dalla L. 122/2010, l'impossibilità di poter prendere in esame ai fini della presente procedura il parere così tardivamente trasmesso;

Che con nota prot. n. 221023 del 5 ottobre 2010, la Direzione regionale Territorio e Urbanistica – Area Legislativo, Contenzioso e Conferenza di servizi ha richiesto alla Provincia di Roma – Ufficio Geologico di confermare il parere espresso in sede di conferenza di servizi con nota prot. n. 118007 del 5 ottobre 2007 e prossimo alla scadenza;

Che la Provincia di Roma non ha fatto seguito alla richiesta di conferma su indicata e che tale parere deve comunque considerarsi confermato, con la chiusura della conferenza di servizi, ai sensi del disposto dell'art. 14-ter, comma 7 L. 241/90 così come modificato dal D.L. 78/2010;

### **CONSIDERATO**

Che l'intervento consiste nella costruzione di una struttura volta al potenziamento della dotazione di posti auto a servizio del centro storico per una volumetria interrata pari a 9660 mc;

Che il progetto si articola su tre piani, di cui due seminterrati, dove trovano ubicazione i box e l'altro piano a quota stradale, destinato a parcheggio a raso;

Che tale opera comporta un incremento occupazionale di n. 5 addetti;

### **PRESO ATTO**

Del verbale della seduta di conferenza di servizi istruttoria del 2 ottobre 2006;

Dei verbali delle sedute di conferenza di servizi del 19 dicembre 2007 e del 5 agosto 2010;

Del parere positivo con prescrizione della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio, reso con nota prot. MBAC-SBA-LAZ n. 11658 del 12 luglio 2006;

Del parere favorevole della Dir. Reg.le Territorio e Urbanistica – Area Urbanistica e Beni Paesaggistici (Prov. RM, LT e FR), reso con nota prot. n. 224091/2007 del 23 luglio 2008;


Del parere favorevole con prescrizioni della Direzione regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli – Area Difesa del Suolo, reso con nota prot. n. 198237 del 9 novembre 2007;

Del Nulla Osta dell'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri, Garigliano e Volturno, reso con nota prot. n. 7727 del 4 ottobre 2007;

Dell'esclusione dalla procedura di V.I.A., con prescrizioni, resa dalla Direzione regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli – Area V.I.A. e Danno Ambientale con nota prot. n. 228103 del 19 dicembre 2007;

Dell'autorizzazione con prescrizioni della Provincia di Roma – Ufficio Geologico, resa con nota prot. n. 118007 del 5 ottobre 2007;

Dell'attestazione del Comune di Segni con la quale si afferma che le presenze arboree insistenti sull'area di intervento non hanno le caratteristiche di area boscata, rilasciata in sede di conferenza di servizi nella seduta del 19 dicembre 2007;



Dell'attestazione del Comune di Segni circa l'inesistenza di immobili preesistenti sull'area di intervento, rilasciata in sede di conferenza di servizi nella seduta del 5 agosto 2010;

Del parere favorevole con prescrizione della ASL RM G – Servizio Igiene e Sanità Pubblica, reso con nota prot. n. 10280 del 13 settembre 2006;

Dell'attestazione del Comune di Segni, resa con nota prot. n. 5943 del 7 maggio 2010, di inesistenza del gravame di uso civico;

Dell'Attestazione del Soggetto Responsabile, ASP S.c.a.r.l., resa con nota prot. n. 1246 Bp del 6 settembre 2010,

Della deliberazione, resa con nota prot. n. 208297 del 16 settembre 2010, con la quale il presidente della conferenza di servizi ha espresso il parere unico regionale favorevole per la realizzazione dell'intervento in oggetto e, preso atto dell'avvenuta acquisizione di tutti gli assenti richiesti dalla legge, ha dichiarato conclusa positivamente la conferenza di servizi, indetta e convocata ai sensi dell'art. 34, comma 3, D.Lgs. 267/2000.

Della nota del Direttore Regionale Agricoltura, prot. n. 85831/03 del 25 giugno 2007, relativa al parere ex art. 7 della L.R. 59/95 in assenza di diritti di uso civico;

Della nota prot. n. 111736 del 6 luglio 2006, contenente prescrizioni, trasmessa all'Area Conferenze di Servizi dal Direttore della Direzione Regionale Territorio ed Urbanistica;

Tutto ciò premesso, la Regione Lazio, rappresentata dal Presidente p.t., la Provincia di Roma rappresentata dal Presidente p.t., ed il Comune di Segni, rappresentato dal Sindaco p.t., convengono quanto segue:

#### **ART. 1** **(Oggetto e variante)**


Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è approvato l'intervento denominato "Patto Territoriale delle Colline Romane – Comune di Segni – Progetto strutturale per la realizzazione di un parcheggio – E.B.K. S.r.l. – Cod. ASP 2067, in variante al P.R.G. vigente", quale risulta dal progetto definitivo, parte integrante del presente atto, costituito dai seguenti elaborati, assentiti in conferenza di servizi nella seduta del 19 dicembre 2007:

- Relazione tecnica generale;
- Elaborato grafico – Potenziamento della dotazione di posti auto a servizio del centro storico;
- Elaborato grafico – Opere di finitura parcheggio pubblico a servizio del centro storico;
- Computo metrico estimativo e Quadro economico;

- U
- Analisi Geologica;
  - Analisi Vegetazionale.

La variante urbanistica correlata all'intervento ed approvata con il presente accordo è limitata alle sole aree dallo stesso interessate che mutano la destinazione urbanistica da "Verde privato; Sede Viaria; Parcheggio pubblico", secondo la variante generale

UR



approvata con deliberazione di Giunta Regionale n. 351 del 29 maggio 2007, a "Zona L - Parcheggio multipiano", con gli indici e i parametri urbanistici previsti dal progetto.

Sono fatte salve le modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito dell'ottemperanza da parte dell'interessato alle prescrizioni di cui al successivo art. 2.

## **ART. 2** **(Prescrizioni e condizioni)**


La realizzazione dell'intervento dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni dettate dagli Enti competenti:

### **Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio:**

Dovrà essere eseguita una ricognizione archeologica dell'area al risultato della quale potrebbero essere subordinati eventuali saggi.

### **Direzione regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli - Area Difesa del Suolo:**

1. Siano rispettate in modo assoluto tutte le indicazioni e le prescrizioni riportate nelle relazioni geologica e vegetazionale allegate all'istanza;
2. Il materiale di risulta proveniente da scavi e sbancamenti sia impiegato stabilmente in loco o ceduto a terzi nel rispetto delle leggi vigenti o, in caso contrario, sia smaltito in apposite discariche autorizzate;
3. Durante le prossime fasi di progettazione e quelle di cantiere dovrà essere posta particolare attenzione nell'individuazione dei sistemi migliori per evitare, durante le fasi di scavo, il rotolamento accidentale di massi nella zona sottostante;
4. I parametri geotecnici ed idrogeologici ipotizzati nel corso dell'indagine preliminare dovranno essere confermati ed integrati tramite dettagliate indagini geognostiche comprensive di sondaggi meccanici a carotaggio continuo durante i quali dovranno essere prelevati campioni indisturbati e/o eseguite prove geotecniche in situ, da esperirsi preventivamente alla stesura dei progetti definitivi. Le indagini geognostiche dovranno essere spinte fino alla profondità a cui non si risentono gli effetti del sovraccarico. Le indagini dovranno essere finalizzate alla verifica delle caratteristiche lito-stratigrafiche e dei parametri geomeccanici dei terreni e del livello idrostatico, in modo da poter individuare la profondità alla quale fondare e il tipo di fondazione più idoneo;
5. Siano adottate opere di sostegno provvisoriale, all'atto dello scavo, per profondità superiori ai metri 1,5 dal p.c. e, a fronte di qualunque scavo permanente, siano realizzate adeguate opere di contenimento, opportunamente drenate a tergo;
6. Il piano di posa delle fondazioni delle singole opere d'arte, ivi comprese le indispensabili opere di sostegno, al fine di evitare fenomeni di cedimenti differenziali, dovrà essere scelto ad una quota tale che, in ogni punto della fondazione, il trasferimento dei carichi avvenga su di un terreno omogeneo da un punto di vista geomeccanico. In ogni caso è vietato l'uso di terreni di riporto o con scadenti caratteristiche geomeccaniche come piano di posa delle fondazioni e, inoltre, i piani di calpestio ed eventuali strutture fondazionali di tipo continuo



dovranno essere ubicati al di sopra della massima escursione del livello piezometrico;

7. La progettazione e la realizzazione delle opere dovranno essere eseguite nel più assoluto rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di costruzioni in zone sismiche e non.

L'attuazione delle prescrizioni sarà verificata al momento della concessione del nulla osta del vincolo idrogeologico.

#### **Regione Lazio - Area Valutazione Impatto Ambientale e Danno Ambientale:**


1. Dovranno essere attuate le prescrizioni previste nello studio e nella relazione geologica;
2. Le acque meteoriche e di lavaggio delle aree a parcheggio, prima di essere smaltite definitivamente, dovranno essere trattate mediante idonei presidi idraulici (vasche di decantazione, sedimentatori, disoleatori, ecc) atti a contenere il rischio di contaminazione delle acque da metalli pesanti, gomme, particolato, sia in occasione di eventi estremi di precipitazione, sia soprattutto in casi di sversamenti accidentali. Altresì sulle suddette vasche si dovranno effettuare periodici interventi di manutenzione;
3. Dovrà essere redatto un programma di cantierizzazione che assicuri una normalizzazione delle attività particolarmente impattanti quale il rumore, il sollevamento delle polveri, in maniera tale da non interferire con le attività residenziali e socio-economiche in essere, prevedendo tutti gli accorgimenti necessari per il mantenimento dei livelli ammissibili della vigente normativa nonché attraverso l'attuazione di azioni idonee che attuino la mitigazione degli effetti e il ripristino delle condizioni ante-operam (innaffiamento delle terre, contenimento delle polveri con teloni sui mezzi di trasporto, lavaggio della viabilità e dei mezzi, interdizione di accesso a soggetti estranei all'attività edilizia);
4. L'eventuale approvvigionamento delle risorse naturali dovrà avvenire nell'ambito dei limiti delle concessioni legittimamente vigenti nei diversi siti di cava;
5. Dovranno essere attuate le prescrizioni contenute nel paragrafo "valutazione dell'idoneità territoriale" pag. 16 della relazione geologica estesa dal Dott. Geol. Evangelisti Marco.


#### **Autorità di Bacino dei Fiumi Liri, Garigliano e Volturno:**

Vengano rispettate le disposizioni di cui al D.M. LL.PP. 11/03/88 e successive norme e istruzioni.

#### **Provincia di Roma - Dipartimento V Risorse Agricole Ambientali - Servizio 4 Geologico:**

1. Venga verificata prima dell'inizio dei lavori la compatibilità dell'iniziativa proposta, rispetto alle previsioni di P.R.G.
2. Siano ottenute, prima dell'inizio dei lavori, le autorizzazioni e/o nulla osta inerenti ulteriori vincoli presenti nell'area.

- 
3. Sia rispettata la normativa vigente in materia di edilizia in zone sismiche.
  4. Siano rispettate le norme di cui al vigente P.T.P. (Piano Territoriale Paesistico).
  5. Siano rispettate le indicazioni riportate nella relazione geologica riguardanti la realizzazione di indagini geognostiche di tipo diretto e la realizzazione del piano di posa delle fondazioni dell'opera in progetto.
  6. Vengano effettuate ulteriori indagini geognostiche di tipo diretto tramite sondaggi meccanici a carotaggio continuo per definire i parametri geomeccanici caratterizzanti il substrato su cui si attesteranno le fondazioni.
  7. In riferimento al punto precedente le opere da realizzare siano dimensionate in base ai parametri ottenuti, tenendo inoltre conto del grado di sismicità dell'area, del carico delle opere, del grado di fatturazione del substrato, dell'assetto geomorfologico ed idrogeologico dell'area.
  8. Sia rigorosamente rispettata la corrispondenza tra progetto presentato ed opere realizzate.
  9. I lavori di scavo strettamente necessari vengano effettuati nelle quantità e nei luoghi indicati negli elaborati prodotti a corredo dell'istanza. Durante le suddette fasi di lavorazione dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per mantenere la stabilità dei fronti di scavo mediante la realizzazione di opere provvisorie di sostegno e di sistemi drenaggio delle acque.
  10. In relazione al punto precedente, le suddette fasi di scavo dovranno essere effettuate in presenza di un geologo iscritto all'Albo professionale, al fine di indirizzare la realizzazione delle opere di rivestimento e contenimento dei fronti di scavo e dei sistemi di drenaggio. In tale sede dovrà essere inoltre verificata la corrispondenza tra quanto ricostruito nelle indagini preliminari e le effettive caratteristiche stratigrafiche e geomeccaniche del substrato che interagirà direttamente con le opere da realizzare e che sia rispettata la prescrizione citata al quinto punto.
  11. I riporti dovranno essere dimensionati in modo minimale ed in funzione delle caratteristiche meccaniche dei materiali medesimi, nel rispetto delle prescrizioni indicate nella relazione tecnica.
  12. Dovrà essere evitata ogni creazione di cumuli o colmate, anche temporanee, di terreno, detriti o materiali di risulta. Il materiale di risulta dei lavori di scavo dovrà essere trasportato in apposita discarica autorizzata.
  13. Si rammenta che la D.G.R. Lazio n. 4340/96 stabilisce criteri progettuali vincolanti in materia di difesa del suolo nella realizzazione di opere su tutto il territorio regionale. E' quindi auspicabile che l'adempimento delle prescrizioni avvenga, ove possibile, in conformità ai concetti ed ai principi contenuti in tale deliberazione.
  14. Le acque meteoriche affluenti nell'area della proprietà dovranno essere regimentate e raccolte mediante apposito impianto (dimensionato in relazione al regime pluviometrico dell'area). Eventuali dispersioni verso il reticolo idrografico naturale dovranno essere realizzate in maniera tale da non innescare fenomeni di erosione superficiale che potrebbero pregiudicare la stabilità idro-geomorfologica dell'area. Dovrà inoltre essere effettuata la manutenzione periodica del suddetto impianto di drenaggio.
  15. L'eventuale estirpazione di piante di olivo sia autorizzata dal Sindaco del Comune nel pieno rispetto della vigente normativa e siano reimpiantate, un numero totale di piante almeno uguale a quelle estirpate.
  16. Qualora si dovessero ravvisare situazioni di turbativa dell'ambiente per ciò che



attiene l'assetto idrogeologico, il richiedente è tenuto a realizzare tutte le opere che gli verranno eventualmente prescritte per il riassetto del suolo.

17. Qualunque variazione rispetto al progetto allegato all'istanza dovrà essere sottoposta agli Enti di competenza, secondo la normativa vigente.
18. Qualora si debba procedere ad ulteriori interventi nella proprietà del richiedente dovranno essere effettuate specifiche domande di autorizzazione agli Enti competenti.
19. Non sono autorizzate opere e/o interventi diversi da quelli prescritti con il provvedimento della Provincia di Roma - Ufficio Geologico, reso con nota prot. n. 118007 del 5 ottobre 2007.

Si evidenzia che l'intervento richiesto interessa un terreno destinato dal vigente P.R.G. a Zona G Verde Privato Vincolato e dalla Variante al P.R.G. approvata parte a Zona G e parte a Zona L destinata a Parcheggi Multipiano. Il Comune dovrà accertare se il progetto del fabbricato è conforme alle norme tecniche e di attuazione dello strumento urbanistico vigente.

Si ricorda che il Comune di Segni è compreso nella zona sismica n. 2 (ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003).

L'autorizzazione della Provincia di Roma - Ufficio Geologico, resa con nota prot. n. 118007 del 5 ottobre 2007, ha una validità non superiore ai tre anni (ai sensi della D.G.R. n. 1745/2002), a decorrere dalla data della stessa ferme restando le condizioni idrogeologiche, ambientali ed il quadro normativo in essere al momento del rilascio.

Si dovrà produrre nuova richiesta nel caso in cui i movimenti di terra non siano stati effettuati entro tale termine.

Il controllo sull'osservanza delle prescrizioni impartite con il provvedimento in questione è affidato, per quanto di rispettiva competenza, al Coordinamento Provinciale di Roma del C.F.S. ed al Comune di Segni.

L'interessato, ai sensi della D.G.R. n. 1745/2002, dovrà comunicare, con lettera raccomandata, al Servizio Geologico della Provincia di Roma e al Coordinamento Provinciale di Roma del C.F.S. la data di inizio dei lavori nonché quella di ultimazione degli stessi.

Il Servizio Geologico della Provincia di Roma e il Coordinamento Provinciale di Roma del C.F.S. potranno, in fase esecutiva ed in caso di situazioni non prevedibili, per quanto di propria competenza, integrare le prescrizioni di cui sopra.

Il citato provvedimento non pregiudica gli eventuali diritti di terzi.

Sarà cura dell'interessato acquisire le Autorizzazioni e/o Nulla Osta relativi ad eventuali altri vincoli e/o misure di salvaguardia gravanti sull'area in oggetto, in particolare per quanto concerne il D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 e le LL.RR. 6/07/1998, n. 24 e n. 25.

**Azienda Sanitaria Locale Roma G - Dipartimento di Prevenzione - S.O.S. Igiene e Sanità Pubblica:**

Si fanno salvi i pareri dei competenti Servizi ASL per quanto attiene l'esame dei progetti esecutivi.



**ART. 3**  
(Obblighi)

L'operatore privato dovrà sottoscrivere, prima del rilascio del permesso a costruire, atto d'obbligo finalizzato al mantenimento della destinazione d'uso degli immobili per un congruo tempo (15 anni), al termine del quale la destinazione d'uso potrà essere modificata solo a seguito di regolare procedura di variante urbanistica.

Il medesimo atto d'obbligo dovrà altresì contenere l'impegno, da parte dell'operatore, a mantenere il livello occupazionale previsto.

Le violazioni dell'atto d'obbligo di cui sopra comportano il venir meno degli effetti del presente Accordo in relazione ai contenuti dello stesso.

**ART. 4**  
(Ratifica)

Poiché l'accordo in oggetto comporta variante allo strumento urbanistico comunale, l'adesione del Sindaco al medesimo dovrà essere ratificata dal Consiglio Comunale di Segni entro 30 giorni dalla sottoscrizione, a pena di decadenza.

**ART. 5**  
(Approvazione e Pubblicazione)

A seguito dell'avvenuta ratifica consiliare di cui all'art. 4, il presente accordo sarà approvato anche ai fini della variante allo strumento urbanistico generale (P.R.G.) vigente del Comune di Segni, con Decreto del Presidente della Regione Lazio e sarà pubblicato sul B.U.R.L.

**ART. 6**  
(Collegio di vigilanza)

La vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo e gli eventuali interventi sostitutivi saranno effettuati da un Collegio presieduto dal Sindaco del Comune di Segni – o suo delegato – che lo costituirà con proprio atto formale e composto da rappresentanti degli Enti interessati, designati dai medesimi.

**Regione Lazio: Il Presidente**

**Provincia di Roma: Il Presidente**

**Comune di Segni: Il Sindaco**

**Roma li**

